



DECRETO N. 531 pos. DG

IL RETTORE

- VISTA La legge 11 nov. 1975 n. 584 *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"*;
- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici"*;
- VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 *"Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"*;
- VISTA la legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*;
- VISTA la circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 *"Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori"*;
- VISTO il Regolamento generale per la sicurezza e la salute dei lavoratori dell'università di Napoli Parthenope, emanato con D.R. n. 74 del 29/01/2015;
- VISTO lo schema di "Regolamento sull'applicazione del divieto di fumo" e suoi allegati, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 25/7 e 26/7/2017;
- SENTITO il R.S.P.P. Prof. Francesco Colangelo
- SENTITO il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione

DECRETA

- E' emanato il "Regolamento sull'applicazione del divieto di fumo nell'Università degli Studi di Napoli Parthenope", che costituisce parte integrante del presente decreto;
- Il Regolamento è inviato via mail a tutto il personale, sarà pubblicato sul sito di Ateneo ed entrerà in vigore dalla data del presente decreto.

Napoli, 28/07/2017

IL RETTORE  
(f.to Prof. Alberto Carotenuto)



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

### REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

#### PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo nell'ambito dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" di cui alla seguente normativa:

- a) legge 11 nov. 1975 n. 584 "*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*";
- b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 "*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici*;
- c) circolare del Ministero della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 "*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*";
- d) legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*";
- e) circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 "*Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori*".

#### Art. 1 Ambito di applicazione e destinatari

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti i locali universitari, a qualunque titolo utilizzati, e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti nonché agli immobili di futura attivazione.
2. Destinatari del presente regolamento sono il personale universitario, gli studenti dei corsi universitari, nonché tutti i soggetti (utenti, fornitori, studiosi, visitatori, ospiti, ecc.) che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

#### Art. 2 Divieto di fumo

1. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo) del personale universitario e degli utenti, è vietato fumare nei seguenti locali: a) atri degli edifici; b) corridoi; c) scale; d) aule; e) laboratori di ricerca e didattici; f) sale di lettura e locali annessi; g) locali adibiti al soggiorno degli studenti; h) uffici o studi in genere; i) locali con sportelli al pubblico (es.: segreterie studenti, prestito libri); j) sale di attesa; k) sale riunioni; l) servizi igienici; m) spogliatoi; n) cabine ascensori; o) mense e bar; p) punti ristoro (o aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande), q) qualunque altro locale dove è apposto il cartello di divieto.

2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali: a) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili; b) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze esplosive; c) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti; d) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze radioattive; e) centrali tecnologiche; f) sale e laboratori; g) archivi; h) depositi di libri; i) depositi in genere. I responsabili dell'applicazione del divieto di fumo, o i loro delegati, dovranno intensificare le attività di vigilanza nelle succitate aree.

### **Art. 3 Informazione divieto di fumo**

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica predisposta a cura dell'Economato.

2. La cartellonistica dovrà recare: - denominazione dell'Ateneo e logo - la scritta "VIETATO FUMARE" - la normativa di riferimento; - l'indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori; - il nominativo del personale universitario responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione delle autorità (es.: polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.

3. Nelle strutture costituite da locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi, oltre al modello di cartello di cui al precedente comma 2 da affiggere nei luoghi di accesso e nei singoli locali, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

### **Art. 4 Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo**

1. I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare e contestare le infrazioni, nell'ambito delle attività e degli spazi di rispettiva competenza, sono individuati nel vigente *Regolamento generale per la sicurezza e la salute dei lavoratori*, emanato con D.R. n. 74 del 29/01/2015:

**a) i Dirigenti responsabili di unità produttiva:**

- Direttore generale;
- Direttori di Dipartimento.

**b) i Responsabili di struttura:**

- Dirigenti Ripartizioni;
- Direttore Biblioteca;
- Economo - ovvero suoi delegati nelle sedi distaccate - per i locali di comune frequentazione quali aule, atri, corridoi, scale, servizi igienici, punti ristoro, ascensori, etc.

**c) Saranno da intendersi Responsabili ai fini dell'osservanza del divieto di fumo, inoltre, tutti i soggetti di vertice di costituende strutture e unità produttive.**

2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, i soggetti di cui al comma precedente possono delegare, con atto formale, fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo uno o più soggetti, afferenti esclusivamente alla propria struttura di riferimento, con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.

3. La delega di cui al precedente comma deve essere conferita per iscritto e controfirmata dal delegato per accettazione. Essa va comunicata al Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione per l'annotazione dei nominativi dei soggetti via via delegati sull'apposito registro e all'Economo per l'aggiornamento della cartellonistica della struttura interessata.

5. I soggetti di cui ai punti 1. e 2. sono tenuti a vigilare costantemente anche sulla permanenza dell'affissione e sull'aggiornamento del nominativo del responsabile sui cartelli di divieto di fumo presenti nella struttura di loro competenza.

#### **Art. 5 Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni**

1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima.
2. I responsabili, accertata l'infrazione, devono:
  - a) contestare immediatamente la trasgressione consegnando copia del verbale;
  - b) redigere in triplice copia il verbale di contestazione il quale deve contenere oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con cui può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione della autorità (Prefetto) cui far pervenire gli scritti difensivi entro trenta giorni dalla notifica o dalla contestazione e deve essere redatto in conformità all'allegato n. 2 del presente regolamento;
  - c) notificare al trasgressore il verbale a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento qualora non sia possibile la contestazione immediata e secondo la procedura di cui alla legge 20 nov. 1982 n. 890.
3. Il responsabile consegna una copia del verbale al trasgressore nel caso di contestazione immediata, ne conserva una copia presso il proprio ufficio e ne trasmette una all'ufficio Sicurezza e Protezione.
4. Il responsabile numera progressivamente i verbali. Ciascun ufficio o struttura presso cui afferisce il soggetto responsabile conserva un elenco dei verbali.
5. In sede di contestazione il responsabile deve far presente al trasgressore che nell'ipotesi di cui si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta deve far pervenire alla struttura dell'Università di appartenenza del responsabile accertante, entro breve termine, copia della ricevuta di avvenuto pagamento unitamente alla copia del verbale di contestazione. La ricevuta andrà trasmessa all'ufficio Sicurezza e protezione per l'archiviazione del procedimento di infrazione.
6. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione senza che sia avvenuto il pagamento, il Capo dell'Ufficio Sicurezza e protezione presenta rapporto al Prefetto con la prova della eseguita contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 30 nov. 1981 n. 689.
7. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale universitario, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento sia ai fini della protezione individuale e collettiva e sia ai fini della sicurezza e prevenzione incendi, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore nei confronti del personale tecnico-amministrativo e del personale docente e ricercatore.

## **Art. 6 – Rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE**  
**VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE**  
**DEL DIVIETO DI FUMO (all.2)**

Verbale n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_(anno)

Struttura \_\_\_\_\_ Funzionario accertante \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_, incaricato  
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con  
provvedimento del \_\_\_\_\_ conferito da \_\_\_\_\_;

accerta

che il/la sig. \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via  
\_\_\_\_\_ identificato/a con  
documento \_\_\_\_\_

in servizio presso (se dipendente di questa Università) \_\_\_\_\_

matr. \_\_\_\_\_ (se studente di questa Università)

ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (sorpreso nell'atto di  
fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- nei locali nei quali vige il divieto di fumo.

Il trasgressore dichiara \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
- € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato -, da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Napoli;
2. con delega alla propria banca al pagamento;

3. presso gli uffici postali.

Nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali esso dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce “Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.”, il codice ufficio B NA e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a

\_\_\_\_\_ (\*)

Al personale universitario è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto di Napoli, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

Il trasgressore

Il funzionario accertante

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(\*) indirizzo della struttura di afferenza dell'accertante, responsabile del procedimento, cui il trasgressore deve inviare la documentazione indicata.*



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"

# VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51  
"Tutela della salute dei non fumatori"

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,5 A € 275**

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni*

**Delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto:**

**Sig.**\_\_\_\_\_

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:  
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria



**All.3 Reg. Divieto di fumo**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE**

Al Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione

p..c. all'Economo

SEDE

In applicazione del vigente Regolamento sul divieto di fumo il/la sottoscritto/a Prof./Dott. \_\_\_\_\_ in servizio presso il Dipartimento/Ufficio \_\_\_\_\_, nella qualità di soggetto al quale spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e accertare e contestare le infrazioni nell'ambito delle attività e degli spazi di propria competenza (art.4 c.1 del citato regolamento)

**DELEGA**

Il/la Prof./Dott./Sig. \_\_\_\_\_, che accetta, a procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni come da Regolamento sul divieto di fumo, nonché alla vigilanza della permanenza dell'affissione dei cartelli di divieto presenti nella struttura di competenza (art.4 c.5).

Ogni variazione di delega deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Sicurezza e Protezionistica ed all'Ufficio Economato

Napoli .....

**IL DELEGANTE**

**IL DELEGATO**

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile e timbro)